

Codice XST011

D.D. 27 marzo 2018, n. 388

**Reg. CE 1698/05 - PSR 2007-2013 - Misura 211 "Indennita' compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane" Malan Bruno CUA MLNBRN77A27G674W Recupero parziale del premio percepito - Campagna 2015.**

Premesso che

- Malan Bruno, con domanda n. 15747827911 riferita alla Misura 211 del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013 - campagna 2015 -, aveva percepito un premio pari a euro 3.442,13;
- a seguito di estrazione a campione (prot. n. 10499/2016) di ARPEA sulle domande di misure a superficie del PSR 2007-2013, la domanda presentata da Malan Bruno veniva sottoposta a controllo procedurale di secondo livello ai sensi dei Regg. (UE) 1306/2013 e 907/2014;
- ARPEA redigeva verbale di controllo prot. 4659/3 del 15/06/2017 con il quale venivano accertati gli UBA utilizzabili per il calcolo del carico (16,2 e non 28 come indicato su SIGC);
- a seguito del suddetto controllo veniva riaperta da parte dell'OD l'istruttoria della domanda e ricalcolato il premio spettante;
- il rapporto UBA/Ha veniva ridotto da 0,8525 a 0,4933 UBA/Ha con conseguente riduzione del premio spettante da euro 3.442,13 a euro 2.190,38;
- ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., si comunicava al sig. Malan Bruno, tramite PEC (n. prot. 8134 del 13/03/2018), l'avvio del procedimento di recupero parziale del premio percepito per un importo complessivo di euro 1.251,75 (3.442,13 - 2.190,38=1.251,75);

Considerato che:

- la DGR n. 4-1488 del 26/05/2015 (Bando campagna 2015), al paragrafo 2.5 relativo ai requisiti e premi, dispone: *"Per i pascoli il massimale di 130 euro/Ha è riferito a carichi di bestiame compresi fra 1 e 2 UBA/Ha; per carichi di bestiame inferiori a 1 UBA/Ha e fino a 0,3 UBA/Ha il premio sarà proporzionalmente ridotto"*;
- l'art. 5 del Regolamento (UE) n. 65 del 27/01/2011 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale), al 1° comma dispone che: *"In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2. [...]"*;
- l'art. 2 del Regolamento (UE) n. 937 del 12/10/2012 che modifica l'art. 5, paragrafo 2, primo comma del su indicato Regolamento (UE) n. 65 del 27/01/2011, dispone: *"Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti"*;
- la circolare AGEA di Coordinamento ACIU. 2012.454 del 19/11/2012, in esecuzione del reg. (UE) n. 937/2012, determina gli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Rilevato che:

- entro i termini previsti dalla Legge 241/90 e s.m.i. non sono state prodotte controdeduzioni;
- il rapporto UBA/Ha ridotto ha determinato una riduzione del premio spettante con conseguente avvio di procedimento di recupero parziale del premio indebitamente percepito;
- ai sensi del "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite" approvato da ARPEA con DD 218 del 23/11/2016 sussistono i presupposti per disporre il recupero parziale del premio indebitamente percepito;

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 937 del 12/10/2012, nonché della circolare AGEA di Coordinamento ACIU. 2012.454 del 19/11/2012, nel caso di specie, gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato all'agricoltore nel presente provvedimento che è pari a 60 giorni dalla data della comunicazione;
- l'art. 33 del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 stabilisce, tra l'altro, che le erogazioni di sostegni comunitari sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenuti, da parte degli organismi di accertamento, notizie di indebite percezioni, finché i fatti non siano definitivamente accertati e pertanto si debba comunicare all'ARPEA il presente atto, per gli adempimenti di propria competenza.

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698 del 20/09/2005, del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1975 del 07/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007/2013, adottato con D.G.R. n. 44-7485 del 19/11/2007 ed approvato con Decisione della Commissione n. C(2007) 5944 del 28/11/2007;
- la DGR n. 4-1488 del 26/05/2015 di apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell'indennità compensativa per l'anno 2015 agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte, secondo le modalità descritte alla Misura 211 del Piano di sviluppo rurale 2007-2013;
- il Regolamento (CE) 65 del 27/01/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Regolamento (UE) n. 937 del 12/10/2012 che modifica i regolamenti (CE) n.1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17/12/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907 dell'11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- la L.R. n. 35 del 13/11/2006, che trasforma l'Organismo Pagatore Regionale FINPIEMONTE SPA in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;
- il Decreto del MIPAAF n. 1003, del 25/01/2008, che riconosce ARPEA quale Organismo Pagatore ai sensi del Regolamento (CE) n. 885 della Commissione del 21/06/2006;
- il Verbale di controllo di secondo livello di ARPEA prot. 4659/3 del 15/06/2017;
- la comunicazione di Avvio di procedimento di recupero parziale del premio percepito prot. 8134 del 13/03/2018;
- il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato da ARPEA con DD n. 218 del 23/11/2016;
- il Regolamento (UE) n. 937 del 12/10/2012 della Commissione, che modifica i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno

diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;  
- la circolare AGEA di Coordinamento ACIU. 2012.454 del 19/11/2012, in esecuzione del reg. (UE) n. 937/2012, determina gli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Dato atto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

#### IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la Legge 241/90 e s.m.i. nonché la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

visto il D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

#### *determina*

- 1) ai sensi del “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite ARPEA”, di attivare la procedura di recupero parziale del premio indebitamente percepito che corrisponde a euro 1.251,75 riferito alla campagna 2015;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento all’ARPEA, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Il sig. Malan Bruno deve restituire la somma indebitamente percepita entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione. Il versamento deve avvenire tramite bonifico su conto corrente relativo al Fondo FEAGA / FEASR della Tesoreria di ARPEA e cioè di UNICREDIT Banca S.p.A., via Garibaldi n. 2, Torino, cod. IBAN: IT/37/N/02008/01044/000041266070, indicando, oltre al nome e cognome o alla ragione sociale del versante, la causale: “Restituzione dei premi relativi alla Misura 211 – Indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane - Annualità 2015 - importo euro 1.251,75=”.

A seguito della restituzione deve essere trasmessa, allo scrivente Settore, copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine riportato (60 giorni), ARPEA avvierà il procedimento di recupero coattivo della stessa, applicando gli interessi di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente".

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

**IL DIRIGENTE**  
dott. Vittorio BOSSER PEVERELLI